

L'azione personale di restituzione tra detenzione qualificata e immissione del terzo nel godimento del bene

Cass. Sez. III Civ. 13 giugno 2026, n. 19548 ord. - Rubino, pres.; Gianniti, est. - Curatela del fallimento Vinicola San Luca Soc Coop a r.l. (avv.ti D'Alessio e Giuffrè) c. Regione Lazio (avv. Santo). (*Conferma App. Roma 7 marzo 2022*)

Contratti agrari - Azione personale di restituzione - Detenzione qualificata - Obbligo di restituzione - Immissione del terzo nel possesso - Legittimazione passiva - Curatela fallimentare - Restituzione del fondo - Occupazione senza titolo - Responsabilità del detentore originario - Migliorie e addizioni ex art. 1150 c.c. - Rilascio del bene immobile.

(*Omissis*)

FATTO

1. La Regione Lazio conveniva dinanzi al Tribunale di Latina la Curatela del Fallimento VINICOLA SAN LUCA soc. coop. a.r.l. per sentirla condannare alla restituzione del fondo denominato (Omissis), sito in località B, nonché al risarcimento dei danni per l'illegittima occupazione del fondo.

La Curatela del Fallimento VINICOLA SAN LUCA si costituiva chiedendo: a) l'autorizzazione alla chiamata in causa di A.R.S.I.A.L., quale concessionaria del bene che aveva immesso la cooperativa nel possesso; b) la rimessione della causa alla Sezione Specializzata Agraria. Nel merito, sosteneva l'infondatezza delle pretese attoree e, in via riconvenzionale, spiegava domanda per la condanna della Regione Lazio e di A.R.S.I.A.L. al pagamento dell'indennità per le migliorie e addizioni apportate al fondo.

Si costituiva l'A.R.S.I.A.L., contestando ogni profilo di responsabilità.

Il Tribunale di Latina, con sentenza n. 1537/2018, dichiarava la propria incompetenza per essere competente la sezione specializzata agraria, assegnando alle parti il termine per riassumere il giudizio.

Riassunto il giudizio, il Tribunale di Latina, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n. 907/2020, condannava Curatela del Fallimento "VINICOLA SAN LUCA" alla restituzione del fondo in favore della Regione Lazio, nonché al risarcimento del danno per occupazione illegittima, riconoscendo tuttavia in suo favore l'indennità ai sensi dell'art. 1150 c.c. Avverso tale pronuncia proponeva appello la Curatela del Fallimento VINICOLA SAN LUCA.

Si costituivano la Regione Lazio e l'Agenzia A.R.S.I.A.L. per chiedere il rigetto del gravame.

La Corte d'Appello di Roma, Sezione Specializzata Agraria, con sentenza n. 777/2022, rigettando l'impugnazione, confermava la sentenza impugnata e condannava l'appellante alle spese di lite.

2. Avverso tale ultima sentenza la Curatela del Fallimento "VINICOLA SAN LUCA" soc. coop. a.r.l. ha proposto ricorso per cassazione, articolando due motivi.

Hanno resistito con distinti controricorsi l'Agenzia A.R.S.I.A.L. e la Regione Lazio.

Per l'odierna adunanza camerale il Procuratore Generale non ha rassegnato conclusioni scritte.

I Difensori delle parti hanno depositato memorie.

La Corte si è riservata il deposito della motivazione entro il termine di giorni sessanta dalla data di decisione in camera di consiglio.

DIRITTO

1. Nella sentenza impugnata la Corte d'Appello di Roma, con la sentenza n. 777/2022, rigettando l'impugnazione della Curatela, ha confermato integralmente la decisione di primo grado. In estrema sintesi, la corte di merito:

- a) ha ritenuto corretta la qualificazione della domanda della Regione come azione personale di restituzione (fondata sul venire meno del titolo di detenzione) e non come azione di rivendica della proprietà;
- b) ha escluso che l'inserimento della società AEG nel fondo o l'autorizzazione regionale del 2010 configurassero una cessazione della materia del contendere, mancando un accordo tra le parti sulla fine del contrasto;
- c) ha stabilito che la Curatela fosse ancora il soggetto obbligato alla restituzione verso la Regione, essendo stata la Cooperativa a immettere originariamente la AEG nel possesso del fondo.

2. Curatela del Fallimento "VINICOLA SAN LUCA" soc. coop. a.r.l. articola in ricorso due motivi. Precisamente:

- con il primo motivo denuncia "Violazione e falsa applicazione degli artt. 100 c.p.c., 112 c.p.c., 115 c.p.c. e 116 c.p.c., del principio di non contestazione, nonché dei principi vigenti in tema di accertamento della persistenza dell'interesse ad agire e di conseguenza dei presupposti di accoglibilità della domanda, in relazione all'art.360 n.3 c.p.c. e, per quanto di ragione, in relazione all'art.360 n.4 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha ommesso di valutare se il fatto sopravvenuto, costituito dal possesso del fondo da parte di terzo estraneo al giudizio, avesse determinato l'intervenuta soddisfa-

zione del diritto azionato dalla Regione Lazio o comunque il venir meno dell'interesse ad agire, con conseguente pronuncia di infondatezza della domanda o di sopravvenuto difetto di interesse. Più precisamente, lamenta che la corte di merito abbia ignorato la circostanza pacifica che il fondo fosse occupato non dalla Curatela ma dalla società AEG con l'avallo della Regione: circostanza questa che, nella tesi della ricorrente, avrebbe dovuto determinare un difetto di interesse ad agire della Regione nei confronti di essa Curatela per il rilascio, essendo il bene già nella disponibilità (almeno indiretta) di un soggetto autorizzato dall'ente proprietario

- con il secondo motivo denuncia " Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, ai sensi dell'art.360 n.5 c.p.c.", nella parte in cui la corte territoriale ha omesso di esaminare un fatto decisivo, ossia l'occupazione del fondo da parte di un terzo soggetto, immesso nel relativo godimento dalla stessa Regione Lazio. Più precisamente, censura la mancata valutazione del documento del 30.07.2010 con cui la Regione autorizzava la AEG all'uso dei diritti di reimpianto. Secondo la Curatela ricorrente, tale atto smentirebbe l'assunto che essa avesse ancora il possesso o la responsabilità del fondo, rendendo l'azione di rilascio priva di presupposti.

3. L'eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dalla Regione Lazio, non è fondata.

Invero - fermo restando che la sentenza impugnata è stata pubblicata in data 7 marzo 2022 e non è stata notificata, mentre il ricorso è stato notificato in data 10 ottobre 2022 - occorre dar atto che il giudizio di merito è iniziato con atto di citazione notificato dalla Regione Lazio il 28 dicembre 2005 (R.G. 8410/2005 presso il Tribunale di Latina). Essendo iniziata la causa prima della riforma operata dalla legge n. 69/2009 che ha ridotto il termine "lungo" per impugnare da un anno a sei mesi soltanto per i giudizi instaurati successivamente alla sua entrata in vigore (avvenuta il 4 luglio 2009), il termine di impugnazione, nel caso di specie, resta quello di un anno, che, nel caso di specie, anche a prescindere dal periodo di sospensione, non è decorso.

4. Ciò posto, il ricorso non è fondato.

4.1. Infondato è il primo motivo, che concerne la pretesa violazione degli artt. 100, 112, 115e 116 c.p.c., in punto di interesse ad agire e legittimazione passiva.

Invero, la prospettazione del ricorrente confonde la detenzione materiale del bene con la titolarità del rapporto obbligatorio di restituzione.

L'azione promossa dalla Regione Lazio è stata qualificata dai giudici di merito (non come azione di rivendicazione, cioè come azione reale, ma) come azione personale di restituzione, fondata sul venir meno del titolo originario di consegna del fondo (la convenzione del 1991, poi annullata).

Nell'azione personale di restituzione il legittimato passivo è colui che ha ricevuto la res in forza del titolo venuto meno (la detenzione qualificata originaria) e che non ha provveduto alla sua formale riconsegna all'ente proprietario. Il fatto che il detentore abbia poi immesso terzi nel godimento del bene non lo libera dall'obbligazione di formale riconsegna all'ente proprietario.

La circostanza che il fondo sia materialmente occupato dalla società AEG è stato correttamente ritenuto del tutto irrilevante ai fini della persistenza dell'interesse ad agire della Regione verso la Curatela, essendo stata la Cooperativa (poi fallita) a immettere originariamente il terzo nel godimento del bene.

Pertanto, finché non interviene una formale restituzione o un accordo traslativo che liberi l'originario detentore, la Curatela rimane l'unico soggetto obbligato alla restituzione e al risarcimento dei danni per l'occupazione illegittima.

4.2. Inammissibile è il secondo motivo, che denuncia omesso esame di fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c., in relazione all'atto di autorizzazione del 2010.

Invero, la censura non configura un omesso esame di un fatto storico decisivo, bensì sollecita una diversa valutazione di elementi istruttori già ampiamente vagliati dalla Corte territoriale.

Il documento del 30 luglio 2010, con cui la Regione autorizzava la società AEG all'uso dei diritti di reimpianto dei vigneti, non è stato affatto ignorato dalla corte di merito, ma è stato dalla stessa correttamente interpretato come un atto amministrativo privo di valenza ricognitiva del possesso o di efficacia liberatoria per la Curatela.

In sintesi, la corte territoriale ha ritenuto che detta autorizzazione, riguardando esclusivamente profili inerenti alla gestione delle quote produttive in pendenza di lite, non costituisca prova di una sopravvenuta cessazione della materia del contendere, la quale richiederebbe una concorde volontà delle parti di ritenere cessato ogni contrasto, espressamente negata nella fattispecie in esame dalla Regione.

La mancanza di "decisività" del fatto invocato - ovvero la sua inidoneità a determinare con certezza un esito diverso della lite - preclude il sindacato di legittimità, risolvendosi la doglianza in un tentativo di riesame del merito precluso in questa sede.

4.3. Per le ragioni che precedono il ricorso va rigettato.

5. Al rigetto del ricorso consegue, oltre alla condanna alla rifusione delle spese processuali sostenute dalle controparti, la declaratoria della sussistenza dei presupposti processuali per il pagamento dell'importo previsto per legge ed indicato in dispositivo, se dovuto (Cass. Sez. U. 20 febbraio 2020 n. 4315).

P.Q.M.

La Corte:

- rigetta il ricorso;

- condanna parte ricorrente alla rifusione, in favore di ciascuna parte resistente, delle spese del presente giudizio, spese che liquida per ciascuna parte resistente in Euro 7.800,00 per compensi, oltre, alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge;
- ai sensi dell'art. 13 comma 1-quater del D.P.R. n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, ad opera di parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato a norma del comma 1-bis del citato art. 13, se dovuto.

(Omissis)

